

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

SENATO ACCADEMICO	20.04.2004
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.03.2004
DECRETO RETTORALE	792/2004 dd. 6.05.2004
UFFICIO COMPETENTE	Sezione Affari Generali e Documentali

Data ultimo aggiornamento: 6.05.2004

Art. 1 Indizione delle elezioni.

Le elezioni per la nomina di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico dell'Università ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto, vengono indette ogni triennio accademico con decreto rettorale.

Il decreto rettorale fissa la data e la sede delle elezioni, nonché la data e la sede dell'Assemblea degli elettori.

Del decreto rettorale viene data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, sul sito WEB, nonché idonea comunicazione a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo.

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato dell'Università degli Studi di Trieste, compreso il personale in periodo di prova.

Ha titolo all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo ed a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Trieste, con esclusione del personale in periodo di prova, nonché del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale.

Art. 3 Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale.

Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini, provvedendo inoltre a designare un membro supplente.

La Commissione Elettorale predetta nomina nel suo seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.

L'Assemblea degli aventi diritto stabilisce l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale e formalizza, secondo ordine alfabetico, l'elenco delle candidature presentate secondo le modalità di cui all'art. 4.

Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso un unico seggio elettorale.

Delle operazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.

Art. 4 Candidature.

Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo con lettera sottoscritta indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, *sulla base di un apposito facsimile*, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui è stata fissata con decreto rettorale l'Assemblea degli elettori. *La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un'aliquota del 3% del personale tecnico-amministrativo corrispondente all'elettorato attivo.*

Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.

Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla competente Ripartizione Affari generali che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide all'Assemblea degli elettori di cui all'art. 3.

Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 5 Lista degli elettori e schede elettorali.

L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso la Ripartizione Affari generali e presso la Commissione Elettorale.

La lista degli elettori e le schede elettorali sono predisposte dall'Amministrazione dell'Università.

Art. 6 Espressione del voto.

Nel locale in cui avranno svolgimento le operazioni di voto sarà affisso un manifesto con l'elenco dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato.

Qualora risulti indicato sulla scheda elettorale più di un voto il voto è nullo.

Il voto è segreto.

Art. 7 Validità delle elezioni.

L'esito elettorale è valido qualora abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2.

Un turno elettorale straordinario è indetto nel caso in cui non abbia preso parte alle elezioni almeno un terzo degli aventi diritto di cui all'art. 2. L'esito delle elezioni straordinarie è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 8 Verbale delle operazioni elettorali.

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto apposito verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio.

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

Art. 9 Risultato delle elezioni.

La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che risulta possedere la maggiore anzianità di servizio nel ruolo.

A parità di anzianità di servizio nel ruolo la precedenza spetta al più anziano d'età.

Art. 10 Conclusioni delle operazioni elettorali.

A conclusione dello scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale deve immediatamente trasmettere al Rettore, in plico sigillato, l'apposito verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede.

Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione Elettorale, il Rettore proclama con proprio decreto gli eletti.

Art. 11 Insediamento dei neo eletti.

L'insediamento dei neo eletti nel Senato Accademico deve avvenire con decorrenza dalla prima seduta dell'organo riferita al triennio accademico per il quale i neo eletti sono stati nominati.

Art. 12 Decadenza, dimissioni. Casi di elezioni suppletive.

Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.

L'esito delle elezioni suppletive è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Art. 13 Durata del mandato.

Ai sensi degli articoli 9.4 e 37.1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 14 Norma transitoria.

In prima applicazione del presente regolamento, i neo eletti rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il triennio accademico 2003-2006 resteranno in carica dall'atto della nomina sino al 31.10.2006.